



CIRCOLARE N. 64

*Ministero*  
*per i Beni e le Attività Culturali*

AREA I - RICERCA, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI,  
IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE  
SERVIZIO III

Roma, 21 MAR. 2007

*Ai* DIRETTORI DEGLI UFFICI E ISTITUTI  
CENTRALI E PERIFERICI

LORO SEDI

Prot. N. 10536  
161601/7

*Allegati*

*Risposta al Foglio del*  
*Div. Sez. N.*

**OGGETTO:** Disposizioni a tutela della maternità e paternità – Permessi di cui all'art. 42, comma 5 D.Lgs. n.151/01

In riferimento ai congedi citati in oggetto, si comunicano le intervenute disposizioni di cui al comma 1266 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria), che si riporta integralmente: "All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".*

Pertanto dal 1.01.2007 i fruitori dei permessi in argomento non potranno più usufruire per intero del congedo ordinario retribuito.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Alfredo GIACOMAZZI)

MC/